

**Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica**Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
PEC va@pec.mite.gov.it

**OGGETTO: [ID\_VIP 10591] – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al Progetto di un Impianto eolico denominato "Iglesias" composto da 6 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 39,6 MW sito nel Comune di Iglesias (SU) e relative opere connesse nei Comuni di Iglesias (SU), Carbonia (SU), Gonnese (SU)**

In relazione alle osservazioni presentate dalla società Adiquas in data 13/02/2024 protocollo di ingresso MASE 0026816 (le "Osservazioni"), si osserva quanto segue.

Innanzitutto, si segnala che, diversamente da quanto indicato dalla società Adiquas a pagg. 2 e ss. delle Osservazioni, il riferimento normativo da adottare per la valutazione dell'impatto sul paesaggio e sulla visibilità, sia come singolo progetto sia come cumulo di progetti, è costituito dalle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010. Nello specifico, l'Allegato 4 – *Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio* stabilisce che l'area vasta entro la quale condurre l'analisi dell'inserimento paesaggistico è definita pari a 50 volte l'altezza massima, cioè pari ad 11 km.

La valutazione di impatto sul paesaggio e sulla visibilità è stata condotta con metodi qualitativi e quantitativi ed è descritta in maniera esaustiva nella Relazione paesaggistica, nel capitolo 12 ("Analisi di impatto visivo/paesaggistico), al quale si rimanda.

Con riferimento alla tematica degli impatti cumulativi, si rimanda alla Relazione paesaggistica, capitolo 13 ("Analisi di impatto cumulativo"). In proposito, si segnala che il progetto in oggetto si pone nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di impatti cumulativi e che, in ogni caso, è stata trasmessa all'autorità competente per il procedimento di VIA la documentazione necessaria al fine di valutare l'impatto del progetto unitamente "ad altri progetti esistenti e/o approvati" secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Con riferimento alla supposta "incidenza sugli habitat della Rete Natura 2000" di cui a pag. 10 delle Osservazioni, si osserva che, in accordo alle risultanze dello Studio di Impatto Ambientale, si esclude che gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto in oggetto possano interferire con le aree naturali protette limitrofe.

Qualora nel corso del procedimento gli enti competenti dovessero richiedere delle integrazioni documentali o approfondimenti con riferimento alle tematiche di cui sopra, la Società proponente eseguirà prontamente ulteriori studi ed analisi.

#### I. Analisi costi benefici

Tutte le matrici ambientali menzionate da Adiquas sono state coerentemente valutate nella stima degli impatti, sia all'interno dello studio di impatto ambientale quanto nelle relazioni specialistiche.

Per facilitarne l'individuazione, di seguito sono riportate le pagine interessate:

- 1) Idrologia: pagina 241 e 250 del SIA
- 2) Consumo di suolo: pagina 241 del SIA
- 3) Effetti microclimatici: pagina 237 del SIA
- 4) Attività biologica: pagina 255 del SIA
- 5) Impatto visivo: pagina 284 del SIA

#### II. Valutazioni sui cavidotti

I percorsi dei cavidotti sono stati progettati per ridurre al minimo gli impatti e seguire il più possibile il tracciato di strade esistenti. Tutti gli impatti sono stati correttamente valutati come da normativa vigente. Qualora in fase avanzata del progetto emergesse l'impossibilità tecnica di interrare il cavidotto per l'eccessivo numero di cavi già presenti, verrà valutata un'alternativa migliorativa sempre nell'ottica di minimizzare gli impatti ambientali e sociali.

In riferimento ad eventuali impatti su beni e siti archeologici, è stata redatta la carta del rischio archeologico ai sensi della normativa vigente, la quale ha evidenziato rischi prevalentemente bassi lungo il tracciato del cavo.

#### III. Siti archeologici

Gli eventuali impatti sui siti e beni archeologici sono stati attentamente valutati a norma di legge nella relazione archeologica preventiva, ai sensi del art. 25 del dlgs 50/2016, da specialisti esperti e iscritti all'elenco Ministeriale degli operatori abilitati al rilascio della relazione archeologica preliminare, nonché Archeologi di I fascia.

Sono stati valutati tutti i siti sia in prossimità delle turbine eoliche, sia dei cavidotti che della sottostazione di elevazione e della stazione Terna.

Il documento "Relazione archeologica preliminare", al quale si rimanda, illustra tutti gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente. Qualora gli enti competenti in materia dovessero richiedere delle integrazioni documentali o approfondimenti in materia la Società proponente eseguirà prontamente ulteriori studi ed analisi.

#### IV. Considerazioni sull'idoneità dell'area

Per ciò che concerne i riferimenti alla normativa Regionale in tema di aree non idonee di cui alla Deliberazione 59/90 del 27.11.2020 la scrivente segnala che, come affermato in tale Deliberazione, *“La nuova filosofia che informa i documenti elaborati è quella di [...] fornire un'indicazione ai promotori d'iniziativa d'installazione d'impianti alimentati da FER riguardo la non idoneità di alcune aree che peraltro non comporta automaticamente un diniego autorizzativo ma una maggiore problematicità”* (pag. 3 Deliberazione 59/90).

Inoltre, con riferimento ai rilievi di cui a pag. 41 delle Osservazioni, si sottolinea che l'articolo 20, comma 7 del D.Lgs. n. 199/2021 stabilisce che *“le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*.

Pertanto, la mancata inclusione delle aree ove sono ubicati gli aerogeneratori di progetto tra quelle idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021, e l'inclusione tra quelle non idonee ai sensi della normativa regionale sopra menzionata, non possono di per sé orientare in senso negativo la valutazione e autorizzazione del progetto in specie, sia in sede di VIA che in sede di Autorizzazione Unica.

#### V. Compatibilità con gli strumenti urbanistici

Come evidenziato nel quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale, dall'analisi della Pianificazione urbanistica non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del Dlgs 387/2003, l'Autorizzazione Unica rilasciata al termine del procedimento a cui l'impianto è soggetto, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico .

Distinti saluti

Milano, 06/03/2024

**SKI 21 S.r.l.**

L'Amministratore Unico e legale rappresentante

---

(Carla Di Tillio)